



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

“BRUNO UBERTINI”

(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – Email info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

N.PROT (sigle)
Da citare nelle risposte

Brescia, 6 aprile 2020

Servizio Prevenzione e Protezione / Biosicurezza

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE ATTIVITÀ LABORATORIO COVID-19

EFFETTUAZIONE DEI TAMPONI AL PERSONALE OPERATIVO ALL'INTERNO DEL LABORATORIO COVID-19

- Stante che la valutazione ha classificato un residuo di rischio per le attività svolte nella struttura relativa al laboratorio COVID-19 che:
In condizioni **standard** classifica il rischio come basso ma non nullo per la fase di separazione documenti e trascurabile per le altre fasi in laboratorio ma non nullo
In condizioni **non standard** classifica il rischio come basso ma non nullo per la fase di separazione documenti e per tutte le altre fasi in laboratorio ma non nullo
- Stante che il DVR conclude che solo nel caso di incidente è necessario attivare la sorveglianza sanitaria e le misure di controllo che il medico vorrà prevedere unitamente al servizio di sanità pubblica,
- nonostante che la nota di Regione Lombardia prot. G1.2020.0011004 del 10.3.2020 “*Indicazioni in merito a emergenza COVID-19*” non determini gli operatori del laboratorio COVID-19 come destinatari di un controllo sanitario con tampone;
- nonostante che la circolare n. 7922 del 9.3.2020 del Ministero della Salute precisa il caso sospetto di COVID-19 che richiede esecuzione di test diagnostico e tra questi non è presente un lavoratore asintomatico quantunque addetto ad un laboratorio di ricerca COVID-19
- nonostante che la nota di Regione Lombardia prot. G1.2020.0014502 del 29.3.2020 “*DGR 2986 del 23/03/2020 ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'EMERGENZA - EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – AREA TERRITORIALE – indicazioni per l'attuazione relativamente alla sorveglianza sanitaria degli operatori sanitari*” è prevista la effettuazione solo per i lavoratori sintomatici;
- Stante la nota del Ministero della Salute prot. 11715 del 3.4.2020 “*Pandemia di COVID-19 –Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio*” precisa che “*In caso di necessità, ad esempio per accumularsi di campioni*

da analizzare con ritardi nella risposta, carenza di reagenti, impossibilità di stoccaggio dei campioni in modo sicuro, sovraccarico lavorativo del personale di laboratorio, si raccomanda di applicare, nell'effettuazione dei test diagnostici, **i criteri di priorità di seguito riportati**, raccomandati dall'OMS e dalla EUCOMM e adattati alla situazione italiana” si annotano **operatori sanitari esposti a maggior rischio** (compreso il personale dei servizi di soccorso ed emergenza, il personale ausiliario e i **tecnici verificatori**), per tutelare gli operatori sanitari e ridurre il rischio di trasmissione nosocomiale;

- Stante che l'attività dei laboratori COVID-19 presenti in Istituto è di **importanza strategica** per il proseguimento della campagna dei controlli prevista dalle normative nazionali e regionali
- Stante che gli eventuali **lavoratori asintomatici** possono costituire motivo di infezione possibile per i colleghi nonché potenzialmente produzione di falsi positivi nei campioni analizzati
- In deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 41 per la sorveglianza sanitaria vista la situazione di emergenza in atto;
- In deroga a quanto previsto dalla legge n. 300 del 20.5.1970 che prevede all'art. *“Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico”*
- Visto che l'attività di monitoraggio con tamponi viene effettuata anche in altri laboratori degli istituti zooprofilattici della filiera dei laboratori autorizzati alla ricerca del COVID-19 nei tamponi umani;

Il datore di lavoro dell'Istituto Zooprofilattico decide, in modo cautelativo, di sottoporre a tampone per la ricerca del COVID-19 i lavoratori asintomatici che sono addetti alla attività del laboratorio COVID-19 in cui si processano i tamponi prelevati per la ricerca del COVID-19.